CAMERA DEI DEPUTATI N. 182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, BOFFARDI INES, ZOPPI, ALIVERTI, AIARDI, ORSINI GIANFRANCO, CAROLI, PAVONE

Presentata il 28 luglio 1976

Nuove norme sul funzionamento della scuola materna statale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione trae origine da una accurata indagine, svolta anche con l'ausilio di esperti, sul funzionamento della scuola materna statale ed è intesa ad eliminare lacune ed incongruenze legislative che ne rendono quanto mai difficile il funzionamento e l'evolversi.

A distanza di ben sette anni dalla istituzione della scuola materna statale, certamente non per carenza di iniziativa degli organi amministrativi, non si è riusciti ad emanare il regolamento di esecuzione della legge 18 marzo 1968, n. 444, proprio perché detta legge contiene norme inidonee a fronteggiare e risolvere i problemi che consigliarono l'istituzione della scuola materna statale.

In modo inequivocabile la citata legge stabilisce che la scuola materna statale dovrebbe articolarsi in sezioni funzionanti in turni antimeridiani e pomeridiani, per la complessiva durata di sette ore, ai quali ammettere bambini diversi nel senso che quelli iscritti al primo turno non possono essere ammessi al secondo turno.

In realtà però è avvenuto, come avviene, che le sezioni funzionanti accolgano sempre i medesimi bambini, i quali, per la loro età, non solo risentono della carenza di attrezzature e idonee infrastrutture ricettive, ma sono costretti a sopportare un orario che finisce per stancarli e costituisce premessa diseducativa.

Senza dire, poi, che in relazione a ciò il maggior onere ed impegno richiesto alla categoria delle insegnanti - impegno di sette ore continuative di lavoro accanto a bambini - finisce per fare di queste ultime una sorta di « balia di Stato » impegnata per l'intera giornata, quasi che le insegnanti di scuola materna non avessero propri problemi di carattere familiare e sociale, sì che possano dedicare tutte se stesse alla istituzione scolastica.

D'altra parte, una puntuale osservanza del disposto della legge non consentirebbe nemmeno di rendere funzionale, dal punto di vista assistenziale, l'istituzione di un turno antimeridiano di sole tre ore e mezzo al termine del quale il bambino dovrebbe rientrare in famiglia ed un uguale turno pomeridiano.

Occorre pertanto, come si intende fare con la proposta normativa, porre le condizioni di base per rendere efficiente e funzionale l'istituto della scuola materna.

Con l'articolo 1, invero, viene stabilito che l'orario giornaliero di apertura della scuola materna statale ha la durata di otto ore, compresa l'interruzione intermedia per la refezione dei bambini, in modo da poter consentire due turni di eguale durata, e cioè di cinque ore, con un'ora in comune ai due turni per la refezione suddetta.

Vengono poi stabiliti criteri obiettivi per l'iscrizione ai turni pomeridiani in modo da contenere nello stretto indispensabile, in relazione a comprovate esigenze locali, il numero delle sezioni dei turni pomeridiani, al fine anche di un contenimento della spesa (articolo 2).

Si soggiunge che l'istituzione del doppio turno, con i criteri previsti nella proposta normativa, è intesa a garantire la continuità didattica, indispensabile soprattutto per bambini in età prescolare.

La scrupolosa indagine condotta ha dimostrato un'inidonea e improduttiva utilizzazione della figura della insegnante aggiunta di ruolo, il più delle volte adibita a compiti di segreteria e più spesso ancora in cerca di comprensione presso le titolari delle sezioni, gelose della loro autonomia didattica.

In ragione di ciò la figura dell'insegnante aggiunta viene soppressa; il che consente l'utilizzazione del personale ai fini del funzionamento dei doppi turni previsto dalla proposta di legge senza necessità di ricorrere a nuove assunzioni. Sostanzialmente verrebbe assicurata la copertura di circa un terzo dei posti di sezioni per i turni pomeridiani dal momento che esiste un'aggiunta ogni tre sezioni funzionanti.

È stato inoltre acclarato che anche il personale assistente di ruolo della scuola materna, che in larga parte risulta fornito di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ingresso in carriera, non è funzionalmente e proficuamente utilizzato. I compiti di assistenza degli alunni, all'ingresso ed all'uscita della scuola, di accompagnamento al bagno, ecc., ben possono essere demandati al personale ausiliario della scuola! Talché, anche per evitare maggiori oneri conseguenti all'istituzione dei doppi turni, viene previsto l'inquadramento di detto personale nella categoria delle insegnanti, se fornito del titolo di studio, ovvero nella categoria degli applicati di segreteria, se sprovvisto del titolo di studio. Ciò, praticamente, consente, nell'ambito delle attuali sezioni di scuola materna, l'istituzione del doppio turno senza ricorrere alla assunzione di nuovo personale.

Va, a tale proposito, tenuto presente che la modesta spesa derivante dall'inquadramento delle assistenti di ruolo nella categoria delle insegnanti di ruolo è sicuramente ed ampiamente compensata dalle economie realizzabili per un minor numero di supplenze. Ed invero attualmente deve farsi ricorso a numerose supplenze poiché le insegnanti completano le loro ore di insegnamento in cinque giorni ($7 \times 4 = 28$ ore, più 4 ore per una giornata, il tutto per complessive 32 settimanali) e per l'altro giorno viene nominata una supplente.

Con gli articoli 4, 5 e 6 vengono disciplinate le modalità per l'espletamento nella scuola materna statale delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

A tal fine, mentre si ritiene che tali attività ed insegnamenti debbano essere affidati a personale idoneo e già fornito di una certa esperienza, vengono prefissati obiettivi criteri per la selezione ed istituzione dei gruppi di bambini in relazione a concrete finalità didattiche e particolari esigenze vagliate dagli organi preposti al governo della scuola.

Con l'articolo 8 è previsto, in relazione ad esigenze ampiamente manifestate dalla categoria delle insegnanti, che nelle scuole dove siano funzionanti più di tre sezioni venga istituito il consiglio di interclasse con gli stessi compiti di quello funzionante per le scuole elementari.

Sottolineato che con la presente proposta di legge si intende dare un valido contributo a risolvere i problemi della scuola materna statale e che essa è volta principalmente a soddisfare esigenze di carattere sociale, oltre che a dare un assetto più funzionale al corpo docente della scuola materna, si confida nella rapida approvazione della proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le scuole materne statali sono composte di norma di tre sezioni, ciascuna delle quali non può avere meno di quindici e più di trenta iscritti.

Le sezioni cui sono iscritti bambini handicappati non possono avere un numero di iscritti superiore a venti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse in relazione ai metodi ed ai piani educativi proposti dall'insegnante. Nei centri minori è consentito istituire scuole con una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali è fissato in otto ore, compresa l'interruzione intermedia per la refezione dei bambini, in modo da assicurare un turno antimeridiano ed uno pomeridiano di uguale durata.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a quello stabilito per le scuole elementari. Per comprovate esigenze locali, su motivata deliberazione del Consiglio di circolo, le scuole materne statali o sezioni di esse, possono protrarre la propria apertura fino ad un massimo di dieci mesi all'anno. In ogni caso il calendario di apertura e chiusura della scuola materna statale deve essere deliberato dal Consiglio di circolo entro il 30 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

ART. 2.

Le sezioni di scuola materna statale funzionanti nei turni pomeridiani sono composte esclusivamente:

a) da bambini iscritti all'inizio dell'anno scolastico alla frequenza del solo turno pomeridiano in relazione ad esigenze del nucleo familiare;

b) da bambini iscritti al turno antimeridiano, ma che per comprovate esigenze del nucleo familiare da accertarsi da parte del Consiglio di circolo, debbano essere assistiti nella giornata per un numero di ore non inferiore a sette.

Alla refezione sono ammessi i bambini dei due turni i cui genitori ne facciano esplicita richiesta.

Per i bambini del turno pomeridiano, compatibilmente alle strutture esistenti, può essere assicurato un periodo di riposo dopo la refezione.

ART. 3.

Ad ogni sezione di scuola materna è adibita una insegnante.

Le insegnanti dei turni antimeridiano e pomeridiano debbono essere presenti durante la refezione dei bambini. Sono ammesse gratuitamente alla refezione.

ART. 4.

Le attività integrative e gli insegnamenti speciali della scuola materna statale sono svolti a favore di gruppi di bambini non superiori a dieci, provenienti da una o più sezioni, su indicazione della titolare della sezione medesima in relazione a precipue finalità didattiche o particolari esigenze da rappresentare al Consiglio di circolo sentiti anche le titolari delle altre sezioni e l'*équipe* socio-psico-pedagogica.

I piani per l'istituzione di attività integrative e insegnamenti speciali sono proposti dal Consiglio di circolo al Provveditore agli studi competente per l'approvazione. Questa deve avvenire, comunque, entro il 30 marzo di ciascun anno.

ART. 5.

Le attività e gli insegnamenti di cui all'articolo precedente sono svolti esclusivamente da insegnanti di ruolo della scuola materna statale con anzianità complessiva di servizio di almeno tre anni che ne facciano apposita domanda entro il 30 aprile di ciascun anno ai fini della iscrizione in apposita graduatoria provinciale da formarsi a cura dei Provveditori agli studi.

Le insegnanti destinate alle attività e insegnamenti predetti, conservano la titolarità del posto e sono sostituite mediante conferimento di supplenze annuali.

ART. 6.

Le attività e gli insegnamenti di cui al precedente articolo 4 sono svolte di norma durante i turni antimeridiani.

Per le insegnanti di cui al precedente articolo 5 l'orario settimanale di insegna-

mento non può in ogni caso essere inferiore a due terzi di quello fissato al successivo articolo 7. A tal fine esse possono essere impiegate per uno o più gruppi anche in scuole o circoli didattici viciniori.

ART. 7.

L'orario di servizio delle insegnanti di scuola materna statale è di 31 ore settimanali di cui 27 ore per l'insegnamento e 4 ore per attività parascolastiche e di partecipazione agli organi collegiali della scuola.

ART. 8.

Nelle scuole materne statali ove siano funzionanti almeno tre sezioni è istituito il consiglio di interclasse al quale sono devolute le stesse attribuzioni dei consigli interclasse delle scuole elementari.

ART. 9.

Le assistenti di ruolo della scuola materna statale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali siano in possesso del diploma di maturità magistrale o equipollente, sono inquadrate, d'ufficio, nei ruoli provinciali delle insegnanti di scuola materna statale. L'iscrizione in ruolo è effettuata dopo l'ultima insegnante secondo l'ordine di una graduatoria formata dal competente provveditore agli studi sulla base della anzianità di servizio, anche non di ruolo, e del voto relativo al titolo di studio. A parità di punteggio prevale l'anzianità.

Le assistenti di ruolo della scuola materna statale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge le quali siano in possesso del diploma di scuola magistrale o equipollente, sono inquadrate nei ruoli provinciali previo superamento di apposito corso abilitante a carattere seminariale della durata di centoventi giorni. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le materie di insegnamento, la organizzazione e le modalità di svolgimento del corso.

Il personale di cui al precedente comma che abbia superato il corso abilitante è iscritto, d'ufficio, nei ruoli provinciali delle insegnanti di scuola materna statale dopo effettuati gli inquadramenti di cui al primo comma secondo una graduatoria formata dal

competente provveditore agli studi sulla base della complessiva anzianità di servizio, anche non di ruolo, del voto relativo al titolo di studio e di quello conseguito al termine di corso abilitante. A parità di punteggio prevale l'età.

Le assistenti di ruolo della scuola materna che non abbiano superato il corso abilitante e quelle che siano in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente sono iscritte, d'ufficio e secondo l'ordine di ruolo, nei ruoli provinciali del personale applicato di segreteria delle scuole elementari. Esse saranno destinate alle segreterie delle direzioni didattiche di scuola materna statale all'atto della loro entrata in funzione.

ART. 10.

I ruoli delle assistenti di scuola materna statale sono soppressi.

Gli inquadramenti di cui all'articolo precedente sono disposti, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione definitiva di sede è disposta a domanda secondo le preferenze manifestate e l'ordine risultante dalla iscrizione nei ruoli provinciali.

L'inquadramento nei ruoli provinciali del personale applicato di segreteria è disposto conservando a tutti gli effetti l'anzianità del ruolo di provenienza. Esso è altresì effettuato in soprannumero da riassorbirsi in ragione di un quinto delle vacanze determinatesi annualmente.

ART. 11.

I compiti precedentemente svolti dal personale assistente, di limitata custodia ed assistenza dei bambini, devono essere svolti dal personale ausiliario delle scuole con qualifica di bidello o equiparato.

ART. 12.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore dal 1° settembre dell'anno della sua approvazione; se approvata dopo tale data, all'inizio dell'anno scolastico successivo.